

## Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

### Parte N. 19

**Sintesi:** L'art. 38 del t.u. 131/1986 dispone che, nel caso in cui un atto sia dichiarato nullo o annullato per effetto di sentenza passata in giudicato, non e' piu' necessario, ai fini della restituzione dell'imposta di registro assolta per la parte eccedente la misura fissa, che la sentenza sia emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria. La disciplina contenuta nell'art. 40 (1 comma) del t.u. 131 comporta ora che la non assoggettabilita' all'iva, per motivi di territorialita', di operazioni che diversamente sarebbero soggette a tale tributo non all'iva, per motivi di territorialita', di operazioni che diversamente sarebbero soggette a tale tributo non implica l'applicabilita' dell'imposta di registro. Il 2 comma dell'art. 40, del tutto nuovo, stabilisce che se, in caso di permuta, a fronte di prestazioni soggette all'iva sono previste controprestazioni soggette all'imposta di registro, i due tributi si rendono entrambi dovuti, ognuno sulla prestazione di propria rilevanza. L'art. 41, al 1 comma, stabilisce che l'imposta di registro deve sempre essere arrotondata a lire 10.000, ma, a differenza della precedente normativa, tale arrotondamento deve avvenire per eccesso solo se la frazione e' superiore a lire 50.000. Il 2 comma precisa infine che solo l'imposta principale non puo' essere liquidata in misura inferiore all'imposta fissa.

### Testo:

L'art.38 conferma il principio gia' affermato dal corrispondente art.36 del dpr 634/72 circa l'obbligo di richiedere la registrazione e di pagare le relative imposte anche per gli atti nulli o annullabili.

Il secondo comma dell'articolo in esame, nell'indicare che l'imposta assolta ai sensi del primo comma deve essere restituita per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato per effetto di sentenza passata in giudicato, non richiede piu' che la sentenza sia emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria, alleggerendo sotto tale profilo gli oneri degli organi competenti.

L'articolo 40 delimita il campo di applicazione dell'imposta di registro e quello dell'imposta sul valore aggiunto per quegli atti che contengono cessioni di beni o prestazioni di servizio che, come e' noto, scontano il tributo da ultimo indicato.

Rispetto alla precedente norma il primo comma specifica, al pari di quanto operato dall'art. 5 del testo unico, che devono considerarsi soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le operazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma delle disposizioni in materia di territorialita' di tale tributo. In questo modo e' stato chiarito che la non assoggettabilita' per motivi di territorialita' all'imposta sul valore aggiunto di operazioni che diversamente sarebbero soggette a tale tributo non comporta l'applicabilita' dell'imposta di registro.

Del tutto nuova e' la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo in esame. In tale norma viene, infatti, per la prima volta, affrontato legislativamente il problema della tassazione degli atti che contengono permuta di beni, rientrati in regimi tributari diversi, e cioe' l'uno soggetto all'imposta sul valore aggiunto e l'altro soggetto all'imposta di registro.

E' noto, infatti, come questo problema, non affrontato nella precedente legislazione, abbia dato luogo a difficolta' di applicazione, nonche' a decisioni contrastanti da parte delle commissioni tributarie. Al riguardo il legislatore ha ritenuto di dare esplicita soluzione al problema applicando il principio dell'autonomia della tassazione delle singole prestazioni, ancorche' le stesse derivino da un contratto, quale e' quello di permuta, da considerare unitariamente sotto il profilo civilistico. Ne consegue che se a fronte di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sono previste controprestazioni soggette all'imposta di registro, i due tributi si renderanno entrambi dovuti, ognuno sulla prestazione di propria rilevanza.

Si richiama l'attenzione sulla formulazione dell'art.41 che, al I comma, stabilisce, al fine di semplificare i servizi di cassa degli uffici, che l'imposta deve essere arrotondata sempre a lire 10.000. Peraltro la norma, a differenza di quanto disposto dal I comma dell'art.39 del dpr 634/72, non stabilisce sempre l'arrotondamento per eccesso ma prevede che tale arrotondamento e' possibile soltanto se la frazione e' superiore a lire 5.000, mentre se detta frazione e' inferiore deve essere effettuato un arrotondamento per difetto.

Con il II comma si e' precisato che soltanto l'imposta principale non puo' essere liquidata in misura inferiore all'imposta fissa, eliminando cosi'

alcune perplessita' relative al pagamento delle imposte suppletive e complementari, sorte in applicazione del previgente II comma dell'art.39.

---